

# **TI\_GERICHTE 60.2022.237 vom 15. Juni 2023**

TI Tribunale d'appello, 2023-06-15, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_60.2022.237](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2022.237)

FR: TI\_GERICHTE 60.2022.237 du 15 juin 2023

IT: TI\_GERICHTE 60.2022.237 del 15 giugno 2023

## **Regeste**

Reclamo dell'accusatore privato contro il decreto di abbandono del procuratore pubblico. legittimazione. diffamazione. apprezzamento anticipato delle prove. in dubio pro duriore

## **Erwägungen**

### **E. 1**

CPP), con riferimento segnatamente all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

### **E. 1.2**

Il gravame, inoltrato il 24.8.2022 contro il decreto di abbandono 11.8.2022, recapitato in data 16.8.2022 al patrocinatore del reclamante, è tempestivo (siccome presentato nel termine di dieci giorni in applicazione dell'art. 322 cpv. 2 CPP) e – anche – proponibile (BSK StPO – R. GRÄDEL / M. HEINIGER, 2. ed., art. 322 CPP n. 5; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, 3. ed., art. 322 CPP n. 7; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 16).

### **E. 1.3.1**

In applicazione dell'art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 1B\_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.2.). L'interesse giuridicamente protetto ex art. 382 cpv. 1 CPP [che non presuppone un pregiudizio irreparabile giusta l'art. 93 cpv. 1 lit. a LTF (DTF 143 IV 475 consid. 2.9.; decisioni TF 1B\_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.; 1B\_559/2018 del 12.3.2019 consid. 2.2.)] implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente (DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140 IV 155 consid. 3.2.; decisioni TF 1B\_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; 6B\_344/2019 del 6.5.2019 consid. 3.1.) e (di principio: decisione TF 1B\_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; BSK StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, op. cit., art. 382 CPP n. 2) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna (StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 382 CPP n. 2). Un mero interesse di fatto non è sufficiente giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP (decisione TF 1B\_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.).

### **E. 1.3.2**

RE 1, accusatore privato nel procedimento penale, titolare dei beni giuridici tutelati dall'art. 173 CP (decisione TF 6B\_777/2022 del 16.3.2023 consid. 3.1.; BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, 4. ed., vor art. 173 CP n. 5 ss.), dall'art. 303 CP (decisione TF 6B\_210/2020

dell'11.11.2020 consid. 1.2.2.; BSK Strafrecht II – V. DELNON / B. RÜDY, op. cit., art. 303 CP n. 5 ss.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. SCHULTZE, 4. ed., art. 303 CP n. 1)] e dall'art. 23 LCSl, è legittimato a reclamare in applicazione dell'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto alla modifica o all'annullamento del decreto 11.8.2022 che ha negato l'esistenza dei reati da lui ipotizzati, che l'avrebbero leso personalmente, direttamente ed attualmente.

#### **E. 1.4**

Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate. L'impugnativa è, in queste circostanze, ricevibile in ordine.

#### **E. 2**

. Il reclamo contro il decreto di abbandono è accolto, segnatamente, in presenza di sufficienti indizi di reato tali da giustificare la promozione dell'accusa (art. 319 cpv. 1 lit. a CPP) oppure se (contrariamente al giudizio del procuratore pubblico) sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato (art. 319 cpv. 1 lit. b CPP). Si ricorda che l'azione penale – per principio – è essenzialmente pubblica (art. 7 cpv. 1 CPP) e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico, per cui non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su oggettivi, concreti e sufficienti elementi indiziati. In questo senso non basta una diversa interpretazione delle risultanze da parte del reclamante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento .

#### **E. 3**

(metodi sleali di pubblicità e di vendita e altri comportamenti illeciti, in particolare lit. a: è punito chi denigra altri, le sue merci, le sue opere, le sue prestazioni, i suoi prezzi e le sue relazioni d'affari con affermazioni inesatte, fallaci o inutilmente lesive), 4 , 5 o 6 LCSl].

#### **E. 3.2**

Giusta l'art. 139 cpv. 1 CPP per l'accertamento della verità le autorità penali si avvalgono di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l'esperienza. Questa norma concretizza i principi della libera valutazione delle prove ex art. 10 cpv. 2 CPP (decisione TF 6B\_1029/2016 del 27.4.2017 consid. 2.4.) e della verità materiale ex art. 6 cpv. 1 CPP (le autorità penali, per il postulato inquisitorio, accertano d'ufficio tutti i fatti rilevanti per il giudizio, riguardo al reato e all'imputato) [decisione TF 6B\_789/2019 del 12.8.2020 consid. 2.3 .] (StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 139 CPP n. 1). Il principio inquisitorio giusta l'art. 6 CPP non obbliga nondimeno l'autorità penale ad assumere d'ufficio oppure su richiesta [ tempestiva e nella forma corretta (decisione TF 6B\_941/2019 del 14.2.2020 consid. 2.3. )] delle parti ( art. 107 cpv. 1 lit. e CPP) mezzi di prova qualora – in considerazione di quanto già agli atti – giunga al convincimento che gli ulteriori mezzi di prova non muterebbero il suo giudizio: può procedere ad un apprezzamento anticipato delle prove secondo l'art. 139 cpv. 2 CPP (decisione TF 6B\_182/2022 del 25.1.2023 consid. 1.2.; BSK StPO – S. GLESS, op. cit., art. 139 CPP n. 31 ss., n. 48 ss.; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 139 CPP n. 3).

#### **E. 3.3.1**

Dagli atti non emergono indizi secondo cui sarebbe stata PI 1 a divulgare sospetti inerenti ad una condotta di possibile rilevanza penale di RE 1 quale agente generale

dell'\_\_\_\_\_. Si tratta di una mera ipotesi del reclamante e, come tale, non sufficiente per fondare elementi a di lei carico. Anche nell'ipotesi in cui \_\_\_\_\_ avesse effettivamente detto, in presenza del reclamante, di \_\_\_\_\_ e degli avv.ti \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, di essere stato interpellato da PI 1, tale circostanza non attesterebbe evidentemente che egli sia stato effettivamente contattato dall'imputata. Quest'ultima ha peraltro categoricamente negato di avergli telefonato. \_\_\_\_\_, per quanto si comprende, avrebbe del resto riferito di essere stato contattato dall'imputata nel contesto di incontri finalizzati a risolvere la vertenza inerente allo scioglimento del suo rapporto di lavoro con l'\_\_\_\_\_, per cui avrebbe avuto tutto l'interesse a mostrarsi in una luce favorevole nei confronti della controparte RE 1. Nel frattempo \_\_\_\_\_ è inoltre stato denunciato da RE 1 in relazione alla sua attività presso l'\_\_\_\_\_, di modo che eventuali sue dichiarazioni non potrebbero certamente avere la portata pretesa. L'audizione di \_\_\_\_\_ è quindi manifestamente superflua. Le emails che i giornalisti hanno scambiato con i vertici dell'\_\_\_\_\_ in merito a presunte irregolarità (doc. 4, allegato alla denuncia/querela) non fanno alcun riferimento a PI 1. L'imputata ha peraltro prodotto un'email inviatale da \_\_\_\_\_, assistente di RE 1, messa in copia a lui per conoscenza, del seguente tenore: " ciao PI 1 Sto preparando la tabella con le ore per la richiesta dell'orario ridotto e ho visto che da inizio aprile più nessuno tranne \_\_\_\_\_ compila la tabella. come mai? Inoltre abbiamo fatto richiesta per una riduzione del 70% ma tutti superiamo la percentuale di lavoro (30%) di conseguenza ti invito a voler far fare una tabella settimanale con al max il 30% al servizio interno che servirà come presentazione in caso ci venga richiesta. Le altre normalmente compilate resteranno ad uso interno ." (allegata ai verbali di PI 1 e di \_\_\_\_\_). Email che comprova che RE 1 aveva effettivamente chiesto ai propri dipendenti di compilare le tabelle facendo figurare un'attività lavorativa al 30%, come riportato a verbale dall'imputata. Il reclamante, nel gravame (p. 4), afferma invero che detta email, redatta da \_\_\_\_\_, riferirebbe di istruzioni completamente diverse da quelle che lui avrebbe impartito. RE 1 ha nondimeno ricevuto la citata email in copia per conoscenza, per cui è più che ragionevole ritenere che, qualora il suo tenore non fosse stato corretto, egli – stante la sicura rilevanza del tema trattato – sarebbe immediatamente intervenuto rettificando le istruzioni. Ciò che nondimeno egli né sostiene né comprova di avere fatto. Non si vedono del resto ragioni perché \_\_\_\_\_, di propria iniziativa, avrebbe dovuto scrivere un'email di simile tenore. Di modo che la di lui credibilità sui fatti ne esce molto indebolita. In queste circostanze, si deve concludere per l'assenza di indizi che PI 1 abbia diffamato il reclamante, che abbia ordito mene subdole per provocare un procedimento penale contro una persona che sapeva innocente o che abbia messo in atto comportamenti sussumibili ad una concorrenza sleale ex LCSl. Nell'ipotesi, comunque non sostanziata, in cui l'imputata abbia diffuso sospetti in merito ad irregolarità nella richiesta di indennità per lavoro ridotto, ella potrebbe del resto appellarsi alla prova liberatoria (giusta l'art. 173 cifra 2 CP: il colpevole non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere o prova di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede). Si deve aggiungere che, come risulta dall'ammonimento 28.4.2021 (doc. 1, allegato alla denuncia/querela), nel periodo 2020-28.4.2021 ci sono state oltre venti partenze dall'\_\_\_\_\_, di modo che potrebbero essere stati diversi quelli che, per svariati motivi, avrebbero potuto avere ragioni per essere scontenti del reclamante e quindi aver diffuso ai massmedia informazioni da lui repute lesive.

### **E. 3.3.2**

Anche l'assunzione delle prove proposte non potrebbe far emergere indizi di colpevolezza in relazione ai reati ipotizzati. Dell'interrogatorio di \_\_\_\_\_, inutile, si è già detto. La medesima conclusione si impone quindi per l'audizione degli avv.ti \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ e di \_\_\_\_\_ (la cui dichiarazione è già agli atti qual doc. 3, allegato alla denuncia/querela), che non potrebbero che riportare le parole di \_\_\_\_\_. I postulati confronti tra il reclamante e l'imputata rispettivamente tra il reclamante e \_\_\_\_\_ sarebbero del tutto inutili, ritenuto che le parti si confermerebbero molto verosimilmente nelle rispettive affermazioni, già agli atti del procedimento penale. Non si comprende poi cosa apporterebbero per il caso gli interrogatori di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ ed \_\_\_\_\_, ex dipendenti. Il reclamante, pur chiedendo la loro audizione, omette del tutto di indicare perché essa sarebbe utile. RE 1 non spiega inoltre la rilevanza degli atti del procedimento penale conseguente alla sua denuncia a carico di \_\_\_\_\_. Dalla copia dell'esposto allegata quale doc. 2 al reclamo si evince che \_\_\_\_\_ è stato denunciato per ripetuta falsità in documenti in relazione a presunte irregolarità quando era alle dipendenze dell'\_\_\_\_\_. Si tratta di una fattispecie del tutto indipendente da quella oggetto del procedimento penale a carico di PI 1. Il fatto che “ (...) la vittima è la medesima, i fatti in questione si sono svolti all'interno dei medesimi uffici, (...), si sono svolti nello stesso periodo, riguardano persone che si conoscevano e si conoscono bene .” e che “ siamo quindi confrontati con unità di materia, di tempo, di luogo e di persone .” (replica, p. 3) non è sufficiente, trattandosi di fatti differenti e senza connessione tra di loro. In assenza di indizi di colpevolezza a carico di PI 1, sarebbe altresì del tutto sproporzionato disporre l'acquisizione dei dati informatici riguardanti le conversazioni per posta elettronica e per telefono da parte sua con gli ignoti da identificare come partecipi ai fatti: si tratterebbe manifestamente di un'inammissibile fishing expedition , ossia di un provvedimento coercitivo non sostanziato da sufficienti indizi, con il mero scopo di acquisire prove (decisione TF 6B\_335/2020 del 7.9.2020 consid. 3.3.3.; BSK StPO – D. GFELLER / O. THORMANN, op. cit., art. 243 CPP n. 15 ss.). Si poteva/può dunque rinunciare senza incorrere in arbitrio ad esperire ulteriori prove, che non avrebbero potuto/potrebbero manifestamente mutare l'esito del procedimento penale in questione.

#### **E. 3.4.1**

Si ricorda infine che per la decisione se emanare un decreto di abbandono vale il principio in dubio pro duriore , riconducibile al principio della legalità (art. 5 cpv. 1 Cost. e 2 cpv. 2 CPP in relazione con gli art. 310 cpv. 2, 319 cpv. 1 e 324 CPP; decisione TF 6B\_1177/2022 del 21.2.2023 consid. 2.1.) [principio che deve tenere presente anche la giurisdizione di reclamo (decisione TF 6B\_475/2020 del 31.8.2020 consid. 2.2.1.)], che comporta che un decreto di abbandono non possa essere pronunciato se non quando appaia chiaramente che i fatti non sono punibili o le condizioni per il perseguimento non sono date. L'istruzione deve essere aperta e l'accusa di principio promossa (nella misura in cui non entri in linea di conto un decreto di accusa) quando una condanna appaia più verosimile che un'assoluzione. Se le probabilità di assoluzione e di condanna sono equivalenti, si impone la promozione dell'accusa, in particolare se il reato perseguito è grave.

#### **E. 3.4.2**

Per le ragioni sopra indicate la probabilità che in un'eventuale continuazione dell'istruzione emergano indizi di colpevolezza o che l'imputata sia condannata davanti al giudice di merito è esigua, per non dire nulla. Il decreto non lede il principio in dubio pro duriore .

#### **E. 4**

. Il decreto di abbandono deve essere confermato.

#### **E. 5**

. Il gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del reclamante, soccombente (art. 428 cpv. 1 CPP). Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a PI 1 un'adeguata indennità (art. 436 cpv. 1 e 429 cpv. 1 lit. a CPP). Per questi motivi, richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia 1. Il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia di CHF 900.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 950.-- (novecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, \_\_\_\_\_. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a PI 1, \_\_\_\_\_, la somma di CHF 800.-- (ottocento) a titolo di indennità. 3. Rimedio di diritto : Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. 4. Intimazione : Per la Corte dei reclami penali II  
presidente  
La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.